



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

DETRAZIONE SPESE SPORTIVE DEI MINORI 2024: QUADRO NORMATIVO E APPLICAZIONE OPERATIVA NELL'ANNO D'IMPOSTA 2024

Pubblicato il 8 Luglio 2025 di Sabatino Pizzano



Le famiglie italiane si preparano al periodo dichiarativo con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali per le spese sportive dei minori. L'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del TUIR continua a rappresentare uno dei benefici più utilizzati dalle famiglie con figli praticanti attività sportiva dilettantistica, nonostante le recenti modifiche normative abbiano introdotto nuove complessità applicative. L'agevolazione assume rilevanza crescente nel panorama fiscale 2025, con le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2024, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 che hanno ridisegnato il sistema delle detrazioni per i redditi medio-alti. Un tema che coinvolge milioni di famiglie italiane e che richiede una comprensione approfondita dei meccanismi operativi.

Stanco di leggere? Ascolta l'articolo nell'innovativo formato podcast.

<https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/07/236273.ogg>

Perimetro soggettivo dell'agevolazione: criteri di applicazione

L'agevolazione si rivolge ai contribuenti che sostengono spese per l'attività sportiva dilettantistica di minori di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione spetta al 19% dell'importo sostenuto, fino a un **massimo di 210 euro per ciascun ragazzo**, determinando un beneficio fiscale massimo di 39,90 euro per figlio.

Interpretazione temporale del requisito anagrafico

L'Agenzia delle Entrate ha consolidato un orientamento interpretativo di particolare favore per i contribuenti. Come chiarito nella Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, **il requisito dell'età si considera soddisfatto anche quando ricorre per una sola parte dell'anno d'imposta**. Questo principio di "unitarietà del periodo d'imposta" comporta conseguenze pratiche significative.

Prendiamo il caso di un minore che compia diciotto anni nel mese di febbraio 2024: tutte le spese sportive sostenute nell'intero anno solare rimangono detraibili, indipendentemente dal fatto che siano state sostenute prima o dopo il compimento della maggiore età. Lo stesso vale per il bambino che compia cinque anni a novembre: le spese sostenute già da gennaio risultano integralmente detraibili.

Questa interpretazione estensiva rappresenta un elemento di certezza per le famiglie, che non devono preoccuparsi di calcolare pro-rata temporali o di distinguere le spese in base al momento del sostenimento rispetto al compleanno del minore.

Strutture sportive ammesse: criteri di qualificazione normativa

Il decreto ministeriale 28 marzo 2007, emanato dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con precisione le tipologie di soggetti abilitati a rilasciare documentazione valida ai fini della detrazione.

Associazioni sportive dilettantistiche

Le **associazioni sportive dilettantistiche** devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge 27

dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), oggi sostituiti dalle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Codice dell'ordinamento sportivo).

Elemento determinante è che la denominazione sociale rechi **espressamente l'indicazione della finalità sportiva e della natura dilettantistica**. Non si tratta di un mero requisito formale: l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale dicitura deve essere inequivocabile e non può essere dedotta implicitamente dall'oggetto sociale o dalle attività svolte.

Palestre, piscine e impianti sportivi

Per la seconda categoria - "palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica" - la normativa comprende **tutti gli impianti destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale**, sia agonistica che non agonistica, compresi gli impianti polisportivi.

Il gestore può essere indifferentemente pubblico o privato, anche in forma imprenditoriale (individuale o societaria). Tuttavia, risulta essenziale che si tratti di attività dilettantistica, con esclusione categorica delle prestazioni professionali disciplinate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Soggetti esclusi dall'agevolazione

La normativa esclude espressamente alcune tipologie di soggetti. **Non danno diritto alla detrazione** le spese sostenute presso:

- Associazioni non riconosciute dal CONI o dalle rispettive Federazioni sportive nazionali
- Enti di promozione sportiva non riconosciuti
- Società sportive per l'attività professionistica
- Associazioni non sportive che organizzano corsi di attività motoria

Quest'ultimo punto ha generato contenziosi interpretativi, particolarmente per le associazioni culturali che organizzano corsi di ginnastica o attività motoria. L'orientamento consolidato delle Entrate è nel senso dell'esclusione, anche quando l'attività sia svolta presso palestre regolarmente attrezzate.

Modulazione reddituale dell'agevolazione: il nuovo quadro normativo

Dal 2020, il legislatore ha introdotto un sistema di **modulazione reddituale progressiva** che riduce l'agevolazione all'aumentare del reddito complessivo del contribuente. Per redditi fino a 120.000 euro, la detrazione spetta per intero. Superata questa soglia, l'agevolazione decresce linearmente fino ad azzerarsi completamente a 240.000 euro di reddito complessivo.

Novità della Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un ulteriore livello di complessità con l'articolo 16-ter del TUIR, che prevede **limitazioni aggiuntive per i redditi superiori a 75.000 euro**. La Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi su questo nuovo meccanismo.

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la fruizione delle detrazioni dipende da un **meccanismo di calcolo basato su due parametri**: il reddito complessivo del contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico. Il sistema prevede una riduzione progressiva dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, con una tutela maggiore per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

In pratica, chi supera la soglia dei 75.000 euro deve prima determinare l'ammontare massimo di oneri e spese detraibili secondo l'articolo 16-ter, calcolare su tale importo le relative detrazioni, e infine applicare la limitazione dell'articolo 15, comma 3-bis del TUIR per individuare la detrazione effettivamente spettante.

Documentazione probatoria: requisiti di tracciabilità e contenuto

La documentazione rappresenta l'elemento critico per l'ottenimento dell'agevolazione. **La spesa deve risultare da quietanza che attesti la tracciabilità del pagamento**, requisito che esclude categoricamente l'utilizzo di contanti, come stabilito dalla normativa antiriciclaggio.

Strumenti di pagamento ammessi

Sono considerati validi ai fini della detrazione i seguenti metodi di pagamento:

- Bonifici bancari o postali
- Carte di credito, debito e prepagate
- Assegni bancari e circolari
- Bollettini postali

Contenuti minimi obbligatori della documentazione

Il decreto ministeriale del 28 marzo 2007 stabilisce i **contenuti minimi obbligatori** per la documentazione fiscalmente rilevante. Devono necessariamente risultare:

- **Denominazione o ragione sociale** del percettore, sede legale e codice fiscale (o, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale)
- **Attività sportiva esercitata** con indicazione specifica della disciplina
- **Importo corrisposto** con dettaglio delle singole voci di spesa
- **Dati anagrafici completi** del minore praticante l'attività sportiva
- **Codice fiscale del soggetto** che effettua il versamento

La giurisprudenza di merito ha chiarito che l'incompletezza anche di uno solo di questi elementi può comportare il disconoscimento integrale della detrazione in sede di controllo. È quindi fondamentale che le associazioni sportive adottino modulistica standardizzata e completa.

Casistica particolare: convenzioni con enti pubblici

Particolare attenzione merita il caso delle **convenzioni stipulate tra comuni e strutture sportive** per l'organizzazione di corsi. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato che il bollettino di conto corrente postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi partecipanti **non costituiscono documentazione sufficiente** ai fini della detrazione.

Anche in presenza di convenzioni pubbliche, rimane necessario che la documentazione rispetti tutti i requisiti di contenuto previsti dalla normativa, con particolare riferimento all'identificazione specifica del minore e dell'attività svolta.

Limite massimo e ripartizione tra genitori

L'ammontare massimo delle spese detraibili è stabilito in **210 euro per ciascun ragazzo**, riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva. Questo limite rappresenta un tetto unico per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di genitori che sostengono effettivamente le spese.

Cumulo con benefit aziendali

Un aspetto spesso trascurato nella pratica riguarda il **cumulo con i benefit aziendali**. Nel limite dei 210 euro devono essere incluse anche le spese sportive comunicate dal datore di lavoro tramite la Certificazione Unica (punti da 341 a 352 con codice 16).

I rimborsi o gli importi erogati nell'ambito di fringe benefit e welfare aziendale per attività sportive dei figli **riducono lo spazio detraibile residuo** a disposizione dei genitori. È quindi essenziale verificare preliminarmente se e in quale misura il datore di lavoro abbia già utilizzato parte del plafond disponibile.

Meccanismo di ripartizione

Quando entrambi i genitori sostengano spese sportive per lo stesso figlio, devono coordinarsi nella ripartizione del limite di 210 euro. La normativa non prevede criteri specifici di ripartizione, lasciando libertà alle famiglie di organizzarsi secondo convenienza, purché il totale dichiarato non superi il massimale.

In caso di genitori separati o divorziati, la giurisprudenza ha chiarito che il limite di 210 euro rimane unitario e deve essere rispettato complessivamente, indipendentemente da chi abbia l'affidamento del minore o chi sostenga materialmente le spese.

Modalità di indicazione nei modelli dichiarativi 2025

Le spese sportive trovano collocazione in sezioni specifiche dei modelli dichiarativi, con modalità operative differenziate a seconda del modello utilizzato.

Modello 730/2025

Nel **modello 730/2025**, le spese sportive vanno indicate nel Quadro E, Sezione I "Oneri e spese", specificamente nei righi da E8 a E10. Per ciascuna spesa è necessario indicare:

- Il **codice 16** nella colonna "codice"
- L'**importo sostenuto** nella colonna "importo", nel limite dei 210 euro per figlio

Modello Redditi PF 2025

Per il **modello Redditi PF 2025**, la competente sezione è rappresentata dai righi da RP8 a RP13, utilizzando sempre il codice spesa 16.

Gestione di più figli

Quando il contribuente sostenga spese per più figli, deve utilizzare **righi distinti per ciascun minore**, riportando separatamente gli importi. Questa modalità operativa consente il corretto monitoraggio del rispetto dei limiti individuali e facilita eventuali controlli

successivi.

La compilazione deve avvenire con particolare attenzione alla corrispondenza tra documentazione conservata e importi dichiarati, mantenendo un collegamento diretto tra ricevute e righe compilati.

Casistica operativa complessa: esempi applicativi

Per illustrare concretamente l'applicazione della normativa, analizziamo alcuni casi pratici che si presentano frequentemente nella prassi professionale.

Caso A: Famiglia con reddito medio e due figli

Si consideri un contribuente dipendente con reddito complessivo di 45.000 euro e due figli: una figlia di 16 anni e un figlio di 7 anni. Nel corso del 2024, sono state sostenute le seguenti spese:

- Per la figlia: iscrizione annuale a nuoto presso piscina comunale (€ 280) + corso di tennis presso associazione dilettantistica (€ 190)
- Per il figlio: iscrizione calcetto presso ASD (€ 150) + corso di judo (€ 80)

Calcolo della detrazione:

- Figlia: spese totali € 470, detraibili max € 210 → detrazione € 39,90
- Figlio: spese totali € 230, detraibili max € 210 → detrazione € 43,70 (19% di € 230)
- **Totale detrazione spettante: € 83,60**

Non applicandosi limitazioni reddituali (reddito inferiore a 75.000 euro), la famiglia può beneficiare dell'intera detrazione calcolata.

Caso B: Famiglia con reddito elevato

Consideriamo ora un libero professionista con reddito complessivo di 95.000 euro e un figlio di 14 anni. Nel 2024 ha sostenuto spese sportive per € 350 (iscrizione tennis club + corso di nuoto).

Primo step - Limite per singolo figlio: Spese detraibili: € 210 (massimo per figlio) Detrazione teorica: € 39,90

Secondo step - Applicazione art. 16-ter TUIR: Con reddito di 95.000 euro e un figlio a carico, secondo le tabelle della Circolare n. 6/E del 2025, il massimale complessivo di oneri detraibili potrebbe essere ridotto. Se il contribuente ha sostenuto altre spese detraibili (sanitarie, mutuo prima casa, ecc.) per un totale superiore al nuovo massimale, dovrà scegliere quali spese privilegiare.

Terzo step - Modulazione reddituale: Non applicandosi ulteriori riduzioni per redditi tra 75.000 e 120.000 euro per le spese sportive specificamente, la detrazione rimane invariata a € 39,90, sempre che rientri nel plafond complessivo.

Caso C: Compimento diciottesimo anno durante l'anno

Una famiglia ha sostenuto € 400 di spese sportive per un figlio nato il 15 luglio 2006, che ha quindi compiuto 18 anni il 15 luglio 2024. Le spese sono state così ripartite:

- Gennaio-giugno 2024: € 180
- Agosto-dicembre 2024: € 220

Applicazione del principio di unitarietà: Secondo l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate, tutte le spese sostenute nell'anno 2024 sono detraibili, indipendentemente dal momento del sostenimento rispetto al compimento del diciottesimo anno.

Spese detraibili: € 210 (limite massimo) Detrazione spettante: € 39,90

Profili critici e orientamenti giurisprudenziali

L'applicazione della normativa ha generato nel tempo alcuni contenziosi interpretativi, sui quali si è consolidata una giurisprudenza di merito e orientamenti amministrativi specifici.

Attività sportive "borderline"

Una delle questioni più dibattute riguarda le **attività ai confini tra sport e altre discipline**. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2847/2019, ha stabilito che le spese per corsi di danza classica presso conservatori musicali non rientrano nell'agevolazione, pur riconoscendo la valenza fisica dell'attività.

Al contrario, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1205/2020, ha ammesso alla detrazione le spese per danza sportiva presso associazioni riconosciute dal CONI, evidenziando l'importanza del riconoscimento federale.

Attività terapeutiche prescritte

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, ha chiarito che **non sono detraibili le spese per attività motoria prescritta per finalità terapeutiche**, anche se svolta presso palestre o piscine e anche in presenza di certificazione medica.

Questa esclusione si basa sul principio che l'attività, pur se svolta in ambiente sportivo, deve essere inquadrata nell'ambito sanitario quando prescritta per finalità curative, non potendo beneficiare contemporaneamente di due diverse agevolazioni fiscali.

Eccezione per l'attività fisica adattata

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una **specificata agevolazione** per l'attività fisica adattata (AFA), con un credito d'imposta dedicato. Tuttavia, questa misura ha carattere temporaneo e non si applica automaticamente alle dichiarazioni 2025.

Raccomandazioni operative per contribuenti e operatori

Alla luce del quadro normativo analizzato, emergono alcune **raccomandazioni operative** fondamentali per la corretta gestione dell'agevolazione:

Per i contribuenti

1. **Verificare preliminarmente** l'idoneità della struttura sportiva attraverso il controllo della denominazione sociale e del riconoscimento federale
2. **Conservare scrupolosamente** tutta la documentazione di pagamento, verificandone la completezza rispetto ai requisiti normativi
3. **Pianificare strategicamente** l'utilizzo del plafond di detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro
4. **Coordinarsi tra genitori** per ottimizzare l'utilizzo del limite di 210 euro per figlio

Per gli operatori del settore

1. **Adottare modulistica standardizzata** che rispetti tutti i requisiti normativi di contenuto
2. **Formare adeguatamente** il personale amministrativo sui requisiti documentali
3. **Aggiornare costantemente** le procedure interne in base all'evoluzione normativa
4. **Collaborare con i professionisti fiscali** per fornire assistenza qualificata alle famiglie

L'agevolazione per le spese sportive dei minori rappresenta uno strumento importante di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della promozione dell'attività sportiva giovanile. La sua corretta applicazione richiede tuttavia una conoscenza approfondita del quadro normativo e una gestione attenta degli aspetti procedurali, elementi indispensabili per evitare contenziosi e massimizzare i benefici fiscali spettanti.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA